**COMUNE di PABILLONIS**

(*Provincia del Sud Sardegna*)

**********

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Verbale del 17/12/2022**

OGGETTO: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 02/12/2021 *"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, D.Lgs. n. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100. Approvazione".*

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **11:00**, il sottoscritto **CADDEO** Dott. **Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **11** del **15/04/2022** per il triennio **2022/2025** (*rinnovo*), si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

**RICEVUTA**

via mail in data **15/12/2022,** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con allegata la relazione tecnica di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (*articolo 20, comma 1 e seguenti del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i – T.U.S.P.),*

**ESAMINATE**

- il testo della proposta di deliberazione dell'organo consiliare;
- il contenuto della Relazione Tecnica, allegato "*A*" e le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni, allegate alla proposta di deliberazione richiamata in oggetto,

**CONSIDERATO CHE**

l'ente entro il **31/12/2022** deve procedere alla revisione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento alla situazione esistente al **31/12/2021**,

**RICHIAMATE**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **25** del **16/10/2017** con la quale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'ente alla data del 31/12/2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **40** del **22/12/2021** con la quale l'ente, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 e seguenti del T.U.P.S., ha eseguito la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dal comune di Pabillonis, con riferimento alla data del 31/12/2020,

**VISTO**

- l'articolo 239 del D.Lgs. n. 267 (*Testo Unico degli Enti Locali*), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 (*Testo Unico delle Società Partecipate*);
- il D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 (*Decreto correttivo*);
- l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute, effettuata dall'ente, come risulta dalla relazione tecnica e dalle allegate schede di dettaglio per ogni partecipata;
- il parere tecnico e contabile, entrambi favorevoli, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **16** del **28/03/2001**, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **43** del **21/06/2001** e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **40** del **15/10/2013** e di recente con deliberazione del Consiglio Comunale n. **2** del **15/04/2022**;
- il Regolamento di contabilità di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del **13/10/2016** e modificato con atto consiliare n. **34** del **11/12/2017** e n. **5** del **15/04/2022**;

il Revisore ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000,

**TENUTO CONTO CHE**

a) la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

b) l'ente non detiene partecipazioni indirette;

c) l'ente non prevede di alienare e/o dismettere/liquidare nessuna delle partecipazioni possedute;

d) l'ente propone di confermare quanto disposto con la deliberazione dell'organo consiliare n. **40** del **22/12/2022** mantenendo la seguente partecipazione:

1. ABBANOA S.P.A. - quota di partecipazione diretta del 0,0255828% (*gestione del servizio idrico integrato*),

**APPURATO CHE**

l'ente ha motivato, in sostanza, il mantenimento della suddetta partecipazione in ragione delle seguenti considerazioni:

- ✔ assenza di caratteristiche previste dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- ✔ efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
- ✔ partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata,

**RISCONTRATO ALTRESI' CHE**

- l'ente ha proposto il mantenimento della partecipazione obbligatoria diretta alla data del 31/12/2021 nella società *ABBANOA S.p.A., - partecipazione diretta del 0,0255828%* - , in quanto eroga servizi di interesse

generale a rete, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, che lo stesso ente per ragioni normative non può gestire autonomamente, ed essendo fatta salva dal combinato disposto di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 lettera a) del D.L.gs. n. 175/2016;

- non sono presenti partecipazioni da alienare e/o da dismettere/liquidare;
- non risulta necessario procedere alla predisposizione di un piano di razionalizzazione;
- la partecipazione diretta nell'ente strumentale partecipato denominato "*Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna*" (*EGAS*), come chiarito da una nota pubblicata sul sito istituzionale dell'ente di governo, non è una società partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente tutti i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'articolo 4 dello Statuto e, pertanto, non è oggetto della presente revisione;
- la partecipazione nel Gal Campidano, non rientra nella presente revisione in quanto giuridicamente assume la veste di Fondazione partecipata;
- non è oggetto della presente revisione, anche, la partecipazione all'Unione dei Comuni "*Terre del Campidano*", in quanto il D.Lgs. n. 267/2000 la definisce come un ente locale, anche se la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 precisa che si tratta di una forma istituzionale di associazione tra comuni;
- l'ente nella predisposizione della revisione ordinaria delle partecipazioni, ha rispettato il dettato della normativa di riferimento in vigore sopra richiamata,

**IL REVISORE UNICO**

a conclusione dell'esame dei documenti forniti e dell'istruttoria eseguita,

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 02/12/2022 avente ad oggetto: *"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, D.Lgs. n. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100. Approvazione",* con il mantenimento della partecipazione indicata alla lettera d), punto 1), senza operazioni di alienazione e/o dismissione/liquidazione,

**INVITA**

l'ente a voler:

- monitorare attentamente e con continuità l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci di esercizio e/o rendiconti delle partecipate;
- vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, rispetto ai servizi ricevuti, attivando le dovute valutazioni di rito qualora emergessero situazioni di disavanzo in sede di controllo di gestione;
- trasmettere l'esito della ricognizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Sardegna.

Il presente verbale viene chiuso alle ore **12:33.**

**Il Revisore Unico dei Conti -** *Firmato CADDEO Dott. Roberto 17/12/2022*